



Con la collaborazione organizzativa  
dell' **Unione Sportiva Braccio Fortebraccio a.s.d. 1890 Perugia**

**PERUGIA, 4 Dicembre 2010**  
*Palazzo dei Priori*  
*Sala dei Notari*

## **6° CONVEGNO NAZIONALE ANNUALE U.N.A.S.C.I.**

*Il Dirigente Sportivo:  
mente, cuore e.....“Braccio” valente*  
**La Formazione del Dirigente Sportivo.**

**Il diritto del lavoro nell'associazione sportiva dilettantistica.**

**Relatore:**

**dott. Maurizio TESSEDA**

*Consulente del lavoro e Consigliere A.N.C.L.S.U. della Provincia di Perugia*

Il mondo sportivo dilettantistico ha fatto sempre parte della mia vita, per trenta anni ho calpestato i campi di calcio dilettantistici della mia regione, una delle mie passioni assieme alla mia professione, dove quotidianamente devo affrontare le tante problematiche delle Associazioni Sportive Dilettantistiche nell'ambito del diritto del lavoro.

Il complesso e frammentario quadro normativo che regola il lavoro nell'ambito del mondo dilettantistico, costringe gli operatori del settore a rivolgersi sempre più ai professionisti del settore quali sono i Consulenti del Lavoro, che è la mia professione.

L'esigenza attuale, peraltro, sempre maggiore delle A.S.D., infatti, è quella di andare ad individuare le forme contrattuali più corrette e più idonee affinché le stesse possano svolgere sia l'attività istituzionali sia quelle di contorno alle prime.

Nelle A.S.D., infatti, possono operare diverse tipologie di prestatori di lavoro quali i prestatori di lavoro subordinato, i soci istituzionali, i collaboratori coordinati e continuativi senza l'obbligo del progetto, i collaboratori coordinati e continuativi in campo amministrativo.

Il Dirigente Sportivo deve fare le proprie scelte di gestione delle risorse umane, tra queste figure professionali, in questo contesto, peraltro, confermato dal Ministero del Lavoro nella bacheca delle domande frequenti del proprio sito in data 01 ottobre 2010 rispondendo ad una domanda avente per oggetto la sicurezza e tutela dei lavoratori.

Il Ministero stabilisce che quando l'A.S.D. è datore di lavoro allora deve rispettare tutte norme in materia e sicurezza del lavoro, mentre per quanto riguarda i lavoratori autonomi, nei quali il Ministero ricomprende le collaborazioni coordinate e continuative senza l'obbligo del progetto art 61 comma 3 del D. Lgs. n.276/2003, che fa riferimento a quei rapporti di collaborazione rese ai fini istituzionali verso quegli Enti di promozione sportiva affiliate al C.O.N.I. così come disciplinate dall'art. 90 della legge del 27 dicembre 2002 numero 289., la normativa da applicare è quella degli artt. 21 e 26 del D. Lgs. n.81/2008.

Da un punto di vista civilistico quindi si possono configurare secondo questa interpretazione del Ministero del lavoro due forme di lavoro:

- quella tipica dei lavoratori subordinati;
- quella dei collaboratori coordinati e continuativi senza l'obbligo del progetto.

A parere di chi scrive, in questa seconda tipologia contrattuale, dovrebbero rientrare tutti gli associati, che collaborano con l'A.S.D. nel compimento della sua attività istituzionale.

Queste non sono le uniche forme di lavoro che possiamo trovare in una A.S.D., però, a differenza di queste le altre tipologie di prestazioni lavorative non sono disciplinate da fonti del Diritto del Lavoro, ma da altre fonti di diversa natura.

Il Dirigente Sportivo per fare delle scelte deve, pertanto, operare in un coacervo di normative quali quelle tributarie, lavoristiche, di legislazione sociale, e non ultime deve osservare le numerose interpretazioni amministrative soprattutto molto prolifiche in questo periodo, che non fanno altro che sottoporre queste scelte ad un certo rischio di contestazione da parte dei funzionari addetti al controllo della vigilanza in materia di lavoro e di contributi previdenziali.

È in questo quadro normativo complesso e non chiaro che gli Organi di Vigilanza effettuano le loro visite ispettive, sempre più frequenti, e costringono le A.S.D. ad un continuo contenzioso amministrativo, a volte anche molto oneroso da un punto di vista economico.

Se da un lato ormai è chiaro, così come previsto dal D.M. del 15 marzo 2005, che il personale addetto agli impianti sportivi quali operai ed impiegati c'è l'obbligo della contribuzione presso l'Enpals e l'inquadramento più corretto è quello di lavoratori subordinati, dall'altro bisogna fare una distinzione per altre figure professionali quali gli istruttori, i direttori tecnici ed i massaggiatori, sempre previsti dal D.M. sopra citato che operano nel mondo dilettantistico.

Tali figure, infatti, pongono, diversi interrogativi in merito sia al loro inquadramento giuridico sia in merito all'obbligo dell'insorgenza di una eventuale obbligo contributivo derivante dall'instaurazione di tali rapporti.

L'istruttore, che solitamente svolge un'altra attività lavorativa principale, in una A.S.D., infatti, è colui che solitamente prepara gli atleti iscritti alla associazione, attraverso allenamenti periodici, per le diverse manifestazioni periodiche C.O.N.I., che si dovranno tenere nei diversi ambiti territoriali.

Quindi nell'ambito dell'attività istituzionale l'istruttore realizza una serie di prestazioni che non si concretizzano, esclusivamente, il giorno della manifestazione sportiva dilettantistica, ma durante tutto un periodo solitamente precedente alla manifestazione stessa, e la stessa cosa si può affermare per i direttori tecnici e per i massaggiatori.

Tale percorso è stato, peraltro, confermato di recente con la Risoluzione n.38/E del 17 maggio 2010 con la quale l'Agenzia delle Entrate ha confermato un principio già introdotto dall'art.35, comma 5 del D.L. n.207 del 2008 che allargava e a mio avviso chiariva il campo di applicazione della definizione delle "esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche".

L'art 67, comma 1 lett. m) del D.P.R. N.917 del 1986 stabilisce, infatti, che per le somme erogate a titolo di indennità di trasferta, rimborsi spesa, premi durante le manifestazioni sportive dilettantistiche esiste una soglia di esenzione fiscale annuale fino all'importo di euro 7.500,00, ma tali somme dovevano essere necessariamente corrisposte in conseguenza di un evento sportivo dilettantistico a quei soggetti che presenziando alla manifestazione ne consentivano il regolare svolgimento. In questo senso la risoluzione 34/E del 26 marzo 2001 dell'Agenzia delle Entrate lasciava intendere che potevano essere corrisposte somme esenti fiscalmente solo se le stesse erano erogate in conseguenza di un evento sportivo.

La Risoluzione n.38/E del 17 maggio 2010 dell'Agenzia delle Entrate (reperibile anche sul sito UNASCI) interpretando l'art.35, comma 5 del D.L. n.207 del 2008 stabilisce che la soglia di esenzione fiscale deve essere riconosciuta anche cito testualmente “..... ai compensi erogati, dagli enti previsti dall'art.67 comma 1 lett. m) del D.P.R. N.917 del 1986 primo periodo, nei confronti di soggetti che svolgono l'attività di formazione, didattica, preparazione ed assistenza, ossia di soggetti che non svolgono un'attività durante una manifestazione, ma rendono le prestazioni indicate, formazione, didattica, preparazione, e assistenza all'attività dilettantistica, a prescindere dalla realizzazione di una manifestazione sportiva. In sostanza, l'intervento normativo recato dal citato articolo 35, comma 5, del D.L. n.207 del 2008, ha ampliato il novero delle prestazioni riconducibili nell'ambito dell'esercizio diretto delle attività sportive dilettantistiche, nonché di conseguenza quello dei soggetti destinatari del regime di favore, sopra richiamato, eliminando di fatto, il requisito del collegamento fra l'attività resa dal percipiente e l'effettuazione della manifestazione sportiva. .... interpretazione questa confermata anche dall'Enpals con la circolare n.18 del 09 novembre 2009 che stabilisce la non rilevanza della circostanza che le prestazioni previste dall'art.67 comma 1 lett. m) del D.P.R. N.917 del 1986 siano svolte nell'ambito di manifestazioni sportive ovvero siano a quest'ultime funzionali”.

Sulla base di questa nuova interpretazione si può quindi affermare, che a figure quali Istruttori/allenatori, direttori tecnici, massaggiatori, dirigenti che svolgono attività istituzionali nell'ambito delle A.S.D. riconducibili a manifestazioni C.O.N.I., si possono corrispondere somme ai sensi del dall'art.67 comma 1 lett. m) del D.P.R. N.917 del 1986 fiscalmente esenti e senza l'obbligo contributivo anche al fuori del realizzarsi di eventi sportivi, purché attività istituzionali.

Pertanto non si può applicare la normativa prevista dal D.M. del 15 marzo 2005 che prevede per tali figure l'obbligo di iscrizione e di versamento all'Enpals.

Il problema, però, è che non c'è una norma di Diritto del Lavoro che giustifica tali contratti ma esclusivamente un articolo del Testo Unico delle Imposte sui redditi e questo potrebbe determinare dei problemi per quanto riguarda altri aspetti riconducibili ad eventuali rivendicazioni legati a rapporti di lavoro dipendente simulati.

A parere di chi scrive, però, la norma di diritto del lavoro esiste e non è altro che il prima citato art.61 comma 3 del D. Lgs. n. 276/2003, detta anche legge Biagi, nel quale sono disciplinate co. co. co. istituzionali senza l'obbligo del progetto di cui si parlava in precedenza.

L'opera degli Istruttori/allenatori, dei direttori tecnici, dei massaggiatori o dei dirigenti non è altro che una collaborazione coordinata e continuativa che si realizza senza l'obbligo del progetto in quanto il progetto stesso è la finalità dell'istituzione.

Il problema è però che si affermasse tale principio tale prestazioni di lavoro non formerebbero più redditi diversi, ma redditi assimilati a lavoro dipendente, venendo meno l'esenzione fiscale e con conseguente obbligo di versamento contributivo.

La soluzione potrebbe essere quella di includere nell'art. dall'art.67 comma 1 lett. m) del D.P.R. N.917 del 1986, che anche le somme erogate ai sensi dell'art. art.61 comma 3 del D. Lgs. n. 276/2003 come già previsto per le co. co. co. amministrative, soluzione questa, peraltro, già prospettata dal Ministero del Lavoro nella risposta all'interpello n.22/2010 del 09 giugno 2010.

È in questo ambito che il C.O.N.I. e le Associazioni rappresentative del mondo dilettantistico si devono muovere per sollecitare il legislatore preposto a specificare la tipologia di reddito prodotta dalle collaborazioni coordinate e continuative disciplinate dall'art.61 comma 3 del D. Lgs. n. 276/2003.